



# COMUNE DI LEGNANO

## IL SINDACO

Veduto il vigente Testo Unico delle Leggi Sanitarie, il Regolamento relativo ed il locale Regolamento di Igiene - nonchè le ordinanze 4 Luglio 1911 N. 8406 e 6 Settembre, 1911 N. 10893;  
Sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario

## ORDINA

1. È vietata la vendita della frutta, dei legumi e degli erbaggi immaturi, guasti, fermentati o comunque alterati.
2. - Le frutta fresche, specie i cocomeri (angurie) ed i meloni in pezzi, come pure le carni fresche esposte al pubblico dovranno essere ricoperte da un denso velo.
3. - I venditori di cocomeri, (angurie) dovranno tenere il tavolo sempre pulito con acqua corrente e tenere un recipiente per i rifiuti.
4. - Tutti i generi alimentari esposti al pubblico e non chiusi in vetrine, dovranno essere ricoperti con opportuni veli.
5. - Il trasporto di tutti i commestibili (come pane, verdura ecc.) che dai venditori verrà fatto a domicilio dei clienti, dovrà farsi con canestri chiusi, od almeno coperti con tele pulite.
6. - I lattivendoli dovranno munire di coperchio e becco i recipienti onde il latte venga estratto dai recipienti stessi senza immergervi la misura.
7. È proibita la vendita ambulante dei gelati, i venditori con carrello dovranno tenere un posto fisso ed avere a disposizione un recipiente a rubinetto con acqua potabile per il lavaggio dei bicchieri, piattini e cucchiaini.
8. - I venditori di pesce dovranno dichiarare all'Ufficio Sanitario il luogo di provenienza della merce la quale sarà tenuta sopra un tavolo coperto di lamina di zinco.
9. - I cortili delle abitazioni dovranno essere sempre mantenuti nella massima pulizia.
10. - Il letame sarà trasportato dalle letamaie almeno ogni 15 giorni.
11. - I pozzi privati dovranno essere muniti di coperchio e secchio fisso.
12. - Le guardie urbane e tutti gli agenti del Comune, oltre agli agenti di Polizia giudiziaria eserciteranno la massima vigilanza sulle frutta ed erbaggi posti in commercio e provvederanno senz'altro al sequestro della merce non matura od avariata.
13. - Uguale vigilanza verrà esercitata sulle vendite di pesci, crostacei, molluschi.
14. - La merce sequestrata, qualora dall'Ufficiale Sanitario venga dichiarata nociva, verrà immediatamente distrutta.
15. - I contravventori verranno senz'altro assoggettati alle penalità sancite dalle Leggi e denunciati, ove occorra, alla competente Autorità giudiziaria pel procedimento penale.

Legnano, 5-9-1914



IL SINDACO

*S. Ferrario*

IL SEGRETARIO CAPO

*[Signature]*